

*fer*

**Verbale n. 2 del 12 dicembre 2024**

**Oggetto:** Affidamento in concessione di durata quadriennale, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack a mezzo distributori automatici presso i P.O. Santobono, Pausilipon e la Sede Amministrativa. – R.d.O. n. 4679742 – CIG - B334F5B509.

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 10:00, sono presenti, in seduta riservata e telematica sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) di Consip S.p.A., giusta comunicazione trasmessa a mezzo M.e.P.A. agli Operatori Economici candidati in data 9.12.2024 n. 837320, i componenti del Seggio di gara nominato con Determina dirigenziale n. 508 del 15.11.2024 per la verifica della documentazione amministrativa degli operatori candidati alla partecipazione della procedura in oggetto e che risulta così costituito:

- Presidente:** *Erica Ferri* – Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;  
**Componente:** *Riccardo Savastano* – Funzionario c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;  
**Componente:** *Giuseppe Ravo* – Funzionario c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, al quale vengono affidate anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Seggio di gara, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che con Delibera a contrarre del Direttore Generale n. 575 del 17.9.2024, è stata indetta una procedura di gara, sotto soglia comunitaria, da espletarsi a mezzo richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.) per l'affidamento in concessione di durata quadriennale, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde) e snack a mezzo distributori automatici presso i P.O. Santobono, Pausilipon e la Sede Amministrativa, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.Lgs. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo del canone annuo a base d'asta al rialzo di € 30.000,00 ed un listino prezzi al ribasso complessivamente corrispondente ad € 20,00;
- che, pertanto, in data 27.9.2024, è stata inoltrata a mezzo M.e.P.A. la R.d.O. n. 4679742, aperta a tutti gli Operatori economici abilitati a presentare offerta per il bando "distributori automatici" del M.e.P.A., categoria merceologica "servizio di gestione distributori automatici" (C.P.V. 42933000-5) con termine ultimo di presentazione delle offerte previsto entro le ore 12:00 del giorno 28.10.2024;
- che, entro il termine previsto, sono pervenute le offerte degli Operatori economici di seguito riportati, unitamente agli estremi di ricezione delle offerte, così come desunti dalla piattaforma M.e.P.A.:

Operatore economico	Forma di partecipazione	Estremi di ricezione
1. Espresso Mat s.r.l.	Singolo Operatore economico	28/10/2024 11:47:17
2. Italmatic Group s.r.l.	Singolo Operatore economico	28/10/2024 09:30:55
3. IVS Italia s.p.a.	Singolo Operatore economico	28/10/2024 09:56:01
4. Espresso Uno Più s.a.s	Singolo Operatore economico	25/10/2024 19:18:18
5 Sigma s.r.l.	Singolo Operatore economico	25/10/2024 17:37:35

- che nella seduta del 21.11.2024, come da verbale n. 1, agli atti, è stata disposta l'ammissione con riserva dei seguenti Operatori Economici per le motivazioni di seguito indicate:


Operatore economico	Ammesso/ Ammesso con riserva /Escluso
1. Espresso Mat s.r.l.	<b>Ammesso con riserva:</b> In sede di dichiarazioni contenute nel DGUE, Parte IV — Criteri di selezione, lett. C, punto 1.b "Requisiti di capacità tecniche e professionali" non dichiara e dimostra il possesso del requisito relativo all' "aver eseguito nell'ultimo triennio (2021 - 2022 - 2023) servizi analoghi (indicare almeno due contratti) a quelle oggetto della procedura di gara per un importo complessivo minimo, IVA esclusa, pari all'importo complessivo a base di gara" previsto dall'art. 2, punto 2.3. del disciplinare di gara. È infatti indicato il solo fatturato annuo globale non oggetto di richiesta.

*ep*

*mu*



	<p>Il seggio di gara dispone il <u>soccorso istruttorio</u>: l'ammissione è pertanto subordinata alla produzione delle dichiarazioni indicate entro il <b>termine tassativo di dieci giorni</b> dalla richiesta, trattandosi di documentazione richiesta a pena di esclusione.</p>
<p><b>2. Italmatic Group s.r.l.</b></p>	<p><b><u>Ammesso con riserva:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In sede di dichiarazioni contenute nel DGUE, parte III, lett. c), non rende la dichiarazione di cui all'art. 98, comma 3, lett. f), g) ed h) D.lgs. 36/2023 relativa rispettivamente alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorrenza dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981;</li> <li>- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;</li> <li>- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati esplicitati nel DGUE;</li> </ul> </li> <li>In sede di dichiarazioni relative all'art. 95 comma 2 lett. e) il Seggio di gara si riversa in merito all'ammissione al fine di acquisire relazione dalla U.O.C. Affari legali sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari pendenti e sull'adozione di eventuali provvedimenti giurisdizionali adottati ai fini della valutazione della sussistenza di illeciti professionali gravi di cui all'art. 98 lett. c);</li> </ol> <p>Il seggio di gara dispone il <u>soccorso istruttorio</u>: l'ammissione è pertanto subordinata alla produzione delle dichiarazioni indicate entro il <b>termine tassativo di dieci giorni</b> dalla richiesta, trattandosi di documentazione richiesta a pena di esclusione ed all'acquisizione d'ufficio della documentazione indicata al punto 2.</p>
<p><b>3. IVS Italia s.p.a.</b></p>	<p><b><u>Ammesso con riserva:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In merito a quanto dichiarato in riferimento all'art. 95, comma 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023, il Seggio di gara si riserva in merito all'ammissione previa attivazione d'ufficio della verifica del casellario informatico dell'ANAC.</li> <li>In merito a quanto dichiarato in riferimento all'art. 95, comma 2, D.lgs. 36/2023 ai fini della valutazione di gravità della violazione prevista dai criteri dettati dall'allegato II.10 al Codice si richiede di dettagliare l'importo delle <i>violazioni non definitivamente accertate</i> indicate.</li> </ol> <p>Il seggio di gara dispone il <u>soccorso istruttorio</u>: l'ammissione è pertanto subordinata alla verifica di quanto previsto al punto 1 ed alla produzione dei chiarimenti richiesti al punto n. 2, che precede entro il <b>termine tassativo di dieci giorni</b> dalla richiesta, trattandosi di documentazione richiesta a pena di esclusione.</p>
<p><b>4. Espresso Uno Più s.a.s.</b></p>	<p><b><u>Ammesso con riserva:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In sede di dichiarazioni contenute nel DGUE, parte III, lett. c), non rende la dichiarazione di cui all'art. 98, comma 3, lett. f), g) ed h) D.lgs. 36/2023 relativa rispettivamente alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorrenza dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981;</li> <li>- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;</li> <li>- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati esplicitati nel DGUE;</li> </ul> </li> </ol> <p>Il seggio di gara dispone il <u>soccorso istruttorio</u>: l'ammissione è pertanto subordinata alla produzione delle dichiarazioni indicate entro il <b>termine tassativo di dieci giorni</b> dalla richiesta, trattandosi di documentazione richiesta a pena di esclusione.</p>



5. <i>Sigma s.r.l.</i>	<p><b>Ammesso con riserva:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In sede di dichiarazioni contenute nel DGUE, parte III, lett. c), non rende la dichiarazione di cui all'art. 98, comma 3, lett. f), g) ed b) D.lgs. 36/2023 relativa rispettivamente alla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorrenza dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981;</li> <li>- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;</li> <li>- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati esplicitati nel DGUE;</li> </ul> </li> <li>In merito a quanto dichiarato nel DGUE, parte III, lett. d), in riferimento all'art. 94, comma 5, lett. a) relativamente alla sussistenza di provvedimenti interdittivi della capacità di contrarre con la P.A. si chiede di relazionare in merito al fine di consentire la verifica dei presupposti per la partecipazione fatte salve le verifiche che saranno attivate d'ufficio mediante consultazione della banca dati nazionale antimafia.</li> </ol> <p>Il seggio di gara dispone il <u>soccorso istruttorio</u>: l'ammissione è pertanto subordinata alla produzione delle dichiarazioni indicate ai punti 1 e 2 che precedono entro il <b>termine tassativo di dieci giorni</b> dalla richiesta, trattandosi di documentazione richiesta a pena di esclusione.</p>
------------------------	--

- che, pertanto, sono state disposte le verifiche d'ufficio mediante consultazione dal casellario informatico dell'ANAC e avviato, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 36/2023 il procedimento di soccorso istruttorio richiedendo le integrazioni delle carenze della documentazione amministrativa accertate dal Seggio di gara con precedente verbale n. 1 del 21.11.204, come sopra riportate, con comunicazioni trasmesse a mezzo sistema M.e.P.A. di *Consip S.p.A.* di seguito indicate con gli estremi di ricezione dei relativi riscontri:

Ragione Sociale	ID comunicazione	Riscontro
<i>Espresso Mat s.r.l.</i>	814503 del 22.11.2024	30.11.2024 ore 18:34:37
<i>Italmatic Group s.r.l.</i>	814538 del 22.11.2024	28.11.2024 ore 15:30:09
<i>IVS Italia s.p.a.</i>	814731 del 22.11.2024	26.11.2024 ore 11:07:20
<i>Espresso Uno Più s.a.s</i>	814756 del 22.11.2024	26.11.2024 ore 18:00:26
<i>Sigma s.r.l.</i>	814784 del 22.11.2024	27.11.2024 ore 14:24:08

Tanto premesso, il Seggio prende atto della tempestività dei riscontri pervenuti alle istanze di soccorso istruttorio e, pertanto, procede all'esame delle integrazioni documentali trasmesse.

Il Seggio di gara prende atto che gli Operatori economici: *Espresso Mat s.r.l.*; *Espresso Uno Più s.a.s.* e *SIGMA s.r.l.* hanno fornito esaustivo riscontro alle istanze di soccorso istruttorio e, pertanto, sono **ammessi** al prosieguo della procedura di gara.

Il Seggio di gara, inoltre, prende atto che, a seguito della valutazione della documentazione acquisita d'ufficio, come da verbale n. 1 del 21.11.2024, dal Casellario informatico ANAC per l'Operatore economico *IVS Italia s.p.a.* non appaiono ricorrere le cause di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) D.Lgs. 36/2023 e, inoltre, all'esito dei chiarimenti forniti non appaiono sussistere violazioni gravi non definitivamente accertate, in conformità ai criteri dettati dall'allegato II.10, relative al pagamento di imposte tasse e contributi di cui all'art. 95, comma 2, D.lgs. 36/2023, pertanto, l'operatore economico è **ammesso** al prosieguo della procedura di gara.






Relativamente all'Operatore economico **Italmatic Group s.r.l.** il Seggio di gara prende atto dell'eshaustività delle integrazioni fornite relativamente alle carenze dichiarative rilevate nel DGUE, tuttavia, all'esito della valutazione della relazione della U.O.C. Affari legali, richiesta con nota prot. n. 24747 del 22.11.2024 ed acquista al prot. n. 25012 del 27.11.2024, appaiono sussistere a carico dell'operatore economico gravi illeciti professionali di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), D.lgs. 36/2023.

L'operatore economico, infatti, è stato già gestore del contratto di concessione per l'affidamento del medesimo servizio di somministrazione di bevande e snack a mezzo distributori automatici presso l'A.O.R.N. *Santobono Pausilipon* dall'anno 2011 all'anno 2016. Dall'esecuzione di questo contratto è sorta una controversia relativa al mancato pagamento dei canoni di concessione previsti dal contratto e, inoltre, l'applicazione di un provvedimento di penale di € 18.000,00 per la violazione delle norme del contratto che disciplinavano tipologia, numero e luoghi d'installazione dei distributori automatici.

L'operatore economico è stato pertanto escluso dalla precedente procedura di selezione del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto, indetta con Delibera a contrarre n. 371 del 4.8.2017, per la commissione di gravi illeciti professionali nell'esecuzione di un precedente affidamento, prevista dalla previgente disciplina normativa dettata dall'art.80, comma 5, lett. c), D.lgs. 50/2016.

La vicenda è stata confermata dalla Sentenza del TAR Campania - Napoli n. 5470/2108, pubblicata in data 12.9.2018 e passata in giudicato, e dall'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC in data 24.12.2018 con n. 0105752.

Con la citata sentenza è stata, innanzitutto, accertata dal Tribunale amministrativo *"l'inosservanza delle prescrizioni contrattuali avvenuta nonostante il diniego espresso della stazione appaltante (con nota prot. 11023 del 15.6.2012)"* e la successiva diffida (con nota prot. n. 4976 del 27.3.2017) *"a rimuovere i distributori non autorizzati senza tuttavia ottenere il ripristino dello stato dei luoghi"* ed inoltre evidenziato *"lo scorretto comportamento – che determina sia l'occupazione arbitraria di aree nella disponibilità dell'AORN sia un aggravio di costi (per le utenze dell'energia elettrica e dell'acqua) a carico della parte pubblica – è stato sanzionato con la penale di € 18.000, ai sensi degli art. 5 e 8 del capitolato, applicata dall'Amministrazione con atto (prot. 8846 del 30.5.2017) che è restato inoppugnato, non essendo stato oggetto di specifica contestazione, sicché, anche alla stregua dell'interpretazione prospettata dalla ricorrente, la sanzione va qualificata come definitiva"*.

Appare pertanto, sussistente, l'ipotesi di cui all'art. 95, comma 1 lett. e), D.lgs. 36/2023 il quale prevede l'esclusione dell'offerente che abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrabili dalla stazione appaltante con mezzi adeguati indicati dall' successivo articolo 98.

Appaiono ricorrere, infatti, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dall'art. 98, comma 2, ai fini dell'applicazione della sanzione escludente.

In particolare, ai sensi della lett. a) del citato art. 98, comma 2, l'illecito professionale rilevato è integrato dalla condotta, descritta dal successivo comma 3 lett. c), dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

A questo proposito è stato riscontrato che nell'esecuzione di un precedente contratto per l'esecuzione del medesimo servizio presso questa stazione appaltante, l'operatore economico è stato destinatario di una annotazione nel Casellario informatico dell'ANAC e di una precedente esclusione confermata in sede giurisdizionale con Sentenza del TAR Campania - Napoli n. 5470/2108 per le violazioni contrattuali contestategli.

Questi provvedimenti, ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. c) appaiono costituire mezzi di prova adeguati alla dimostrazione dell'illecito.

La fattispecie riscontrata appare, inoltre, anche idonea ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore poiché il contegno serbato nell'esecuzione del precedente contratto appare lesivo dei principi di correttezza e buona fede che dovrebbero permeare qualsiasi rapporto negoziale.



A questo proposito si rileva, infatti, che l'importo dei canoni di concessione, non corrisposti per quasi tutta la durata del contratto (luglio 2012 - maggio 2017), e l'unilaterale modifica delle condizioni contrattuali non autorizzata dalla stazione appaltante e comunque concretizzata dall'operatore economico, oltre a costituire circostanze rilevanti ai fini della valutazione di gravità appaiono circostanze tali da rendere l'offerente una controparte contrattuale inaffidabile.

La vicenda, inoltre, appare connotata ancora dal carattere dell'attualità ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98. Come relazionato dalla U.O.C. Affari legali è, infatti, ancora pendente presso il Tribunale di Napoli il giudizio recante R.G. 15650/2024 per il recupero della somma complessiva di € 218.330,68 oltre interessi e non appaiono essere intervenute modifiche sostanziali all'assetto gestionale societario che individua sempre il medesimo amministratore rispetto alla precedente domanda di partecipazione, come documentato dalla visura camerale acquisita ed agli atti. In considerazione delle motivazioni esposte, all'esito della valutazione, il seggio di gara ritiene sussistente l'ipotesi escludente di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), D.lgs. 36/2023 e, pertanto, l'operatore economico **Italmatic Group s.r.l.** è **escluso** dalla procedura di selezione.

All'esito della valutazione della documentazione amministrativa prodotta e delle integrazioni documentali acquisite risultano conseguentemente ammessi al prosieguo della procedura i seguenti candidati:

Operatore economico	Ammesso/ Ammesso con riserva /Escluso
1. <b>Espresso Mat s.r.l.</b>	<u>Ammesso</u>
2. <b>Italmatic Group s.r.l.</b>	<u>Escluso</u>
3. <b>IVS Italia s.p.a.</b>	<u>Ammesso</u>
4. <b>Espresso Uno Più s.a.s</b>	<u>Ammesso</u>
5. <b>Sigma s.r.l.</b>	<u>Ammesso</u>

Al termine della seduta è dato mandato al RUP di procedere alla registrazione delle valutazioni di cui al presente verbale sulla piattaforma informatica M.e.P.A.


Il seggio di gara alle ore 11:30, ultimati i lavori, termina la seduta e rimette gli atti al RUP, per la convocazione della Commissione di gara e l'apertura delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi al prosieguo della procedura.

Del che è verbale che letto, confermato è sottoscritto.

**Il Presidente:** Erica Ferri



**Il Componente:** Giuseppe Ravo



**Il Componente:** Riccardo Savastano

